

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PAOLO DI STEFANO

Seduta del 26/09/2024

FATTO

Il ricorrente, premettendo di aver stipulato un contratto di finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio, di averlo anticipatamente estinto e di aver infruttuosamente esperito il reclamo nei confronti dell'intermediario, chiede la restituzione della somma di € 2.290,00, a quest'ultimo corrisposta a titolo di commissioni di intermediazione, commissioni di distribuzione e di invio comunicazioni periodiche, oltre interessi legali.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, eccepisce che con l'art 6 bis del D.P.R. 180/1950 il legislatore ha invitato gli intermediari ad indicare al consumatore quali costi non potessero essergli rimborsati e, dunque, dando la possibilità alla banca di predisporre schemi contrattuali basati sulla distinzione tra costi "up-front" e "recurring". Precisa che nonostante l'intervento nel 2019 della sentenza "Lexitor" della CGUE e della successiva sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950 è applicabile al caso di specie. Ribadisce che nell'ambito dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto esiste il SECCI ovvero uno strumento volto a garantire la tutela della trasparenza verso il cliente. Osserva che con l'esecuzione del pagamento del debito residuo di cui al conteggio estintivo, mai contestato dal cliente, lo stesso ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma, calcolata sulla base del SECCI, rinunciando a ogni eventuale pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o conteggio estintivo e, dunque non ha nulla da pretendere dall'intermediario convenuto per effetto dell'estinzione anticipata. Infine, puntualizza che nel contratto e nel SECCI sono

chiaramente indicate sia le modalità di calcolo del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata ex art. 125-sexies TUB sia gli oneri non rimborsabili ovvero “spese di istruttoria” oltre che “oneri erariali” (art. 3 SECCI e art. 9 del contratto). Tali oneri devono restare in capo al cliente in quanto riferibili ad attività e a servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito. Per i motivi appena esposti, secondo l’intermediario, trattandosi di costi che trovano fondamento nella conclusione del contratto non possono essere qualificati come oneri non goduti.

Con memoria di replica del 10.07.2024 parte ricorrente si riporta ai motivi del ricorso richiamando le pronunce della Costituzionale n. 263/2022 e della Corte di Cassazione, sez. II, n.1951/2023.

DIRITTO

La domanda concerne l’accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione di alcune voci di costo relative al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato il 29.5.2015, estinto nel 2022 in corrispondenza della rata n. 86 di 120.

Per il corretto inquadramento della fattispecie per cui si controverte, occorre richiamare l’art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), che ha modificato l’art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso “in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi “l’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che: “9.5. - *La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell’ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell’art.16, paragrafo 1, della direttiva e l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l’interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l’esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.*

La Corte ha quindi affermato che: “12.4.- *Si deve allora concludere che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia*”, statuendo l’illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza dell'ABF si è mantenuta conforme ai principi già espressi dal Collegio di Coordinamento, il quale, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis", aveva chiarito che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"* (Coll. Coordinamento, dec. n. 26525/19).

Detti principi rimangono invariati anche a seguito della legge di conversione n. 136 del 9 ottobre 2023 del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 1 *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e successivi del comma 2, nei seguenti termini: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 - sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"*.

Così esposto il quadro normativo di riferimento, per orientamento consolidato dei Collegi: le commissioni a favore dell'intermediario hanno natura recurring compresa la parte indicata nel contratto come "non ripetibile", in quanto remunera, tra gli altri, "gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista" per il cui rimborso si applica il criterio pro rata temporis; le commissioni per l'intermediario finanziario, quota ripetibile, andranno rimborsate secondo il criterio contrattuale (curva degli interessi); le commissioni di distribuzione hanno natura recurring poiché remunerano "pubblicità" e "presidio del territorio"; i costi di invio di comunicazioni periodiche hanno natura recurring come da contratto.

Conseguentemente, i criteri di rimborso tengono conto del seguente schema:

rate complessive	120	rate scadute	86	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	34	TAN	4,90%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	9,16%						
Commissioni a favore dell'intermediario- quota non ripetibile				2.754,47 €	Recurring	Pro rata temporis	780,43 €		780,43 €
Commissioni a favore dell'intermediario- quota ripetibile				1.180,49 €	Recurring	Curva degli interessi	108,13 €		108,13 €
Costo invio comunicazioni periodiche				22,00 €	Recurring	Pro rata temporis	6,23 €		6,23 €
Commissioni di distribuzione				4.528,80 €	Recurring	Pro rata temporis	1.283,16 €		1.283,16 €
Rimborso commissioni quota non maturata					ii			114,32 €	-114,32 €
Totale									2.063,63 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 2.290,00), poiché questi applica il criterio pro rata a tutti gli oneri in questione.

Il ricorrente ha quindi diritto alla ripetizione della somma di € 2.063,63, oltre interessi legali decorrenti dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.063,63, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI